SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N.700)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1959 (V. Stampato n. 1304)

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1959

Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e le altre istituzioni similari costituite tra pubblici dipendenti per fini non di lucro, come enti morali o come persone giuridiche di diritto pubblico, le quali includano, fra le proprie finalità, la concessione di prestiti ai propri iscritti che siano dipendenti dello Stato, possono chiedere al Ministero del tesoro, tramite l'Amministrazione centrale presso la quale sono costituite o che su di esse abbia la vigilanza, che il recupero dei prestiti da esse effettuati avvenga mediante ritenuta diretta sugli stipendi o salari da parte degli uffici centrali o periferici che amministrano il personale che ha contratto il prestito.

Art. 2.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 le Casse e le istituzioni ivi previste debbono sottoporre al Ministero del tesoro, tramite la competente Amministrazione centrale presso la quale sono costituite o che su di esse ha la vigilanza, l'atto costitutivo e lo statuto regolarmente approvati, nonchè ogni variante ai medesimi e debbono comunicare le condizioni alle quali intendano effettuare le operazioni di prestito agli iscritti, unitamente agli altri elementi che il Ministero del tesoro ritenga opportuno di richiedere.

Dovrà essere assicurata la partecipazione di un funzionario del Tesoro nei collegi sindacali di dette Casse ed istituzioni.

Il Ministro del tesoro concede l'autorizzazione predetta con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

L'ammontare dei prestiti di cui al precedente articolo 1 non può superare una mensilità degli stipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonchè degli altri assegni a carattere continuativo e ffisso.

Il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione.

Art. 4.

La procedura di recupero mediante ritenuta diretta, di cui al precedente articolo 1, è estesa ai prestiti concessi dall'Istituto postelegrafonici ai propri iscritti, a norma dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prestiti di cui al precedente articolo 1 non sono cumulabili fra loro, nè con quelli di cui all'articolo 4 e possono essere cumulati solamente con la eventuale cessione del quinto dello stipendio o salario contratta con l'E.N.P.A.S. o con altro Istituto ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 6.

Il tasso d'interesse annuo per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo 1 non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato.

Art. 7.

Sono altresì ammessi a compiere operazioni di piccolo prestito ai dipendenti statali, di cui alla presente legge, gli Enti, con le rispettive organizzazioni centrali, contemplati dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro. il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Gli Enti suddetti possono delegare previa autorizzazione dei competenti organi di vigilanza, in quanto occorra, il compimento delle operazioni di piccoli prestiti ad enti fiduciari e commissionari.

Il tasso annuo di interesse non potrà superare l'8,50 per cento comprensivo di ogni onere accessorio fiscale, assicurativo e di ogni spesa.

Sono estese ai piccoli prestiti la procedura di recupero mediante ritenuta diretta di cui al precedente articolo 1 e le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.